

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

recante modifica di varie direttive per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli attestati e dei certificati ivi previsti

(88/665/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che varie direttive comunitarie fissano disposizioni generali concernenti in particolare le procedure di omologazione CEE, di esame CEE di tipo, di controllo CEE e di altre certificazioni CEE; che altre direttive particolari fanno riferimento a queste procedure;

considerando che, nel quadro delle procedure di omologazione CEE e di esame CEE di tipo, sono previste un'informazione reciproca fra Stati membri e/o organismi abilitati ed una notifica alla Commissione degli attestati rilasciati; che un estratto degli attestati deve essere pubblicato anche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che la pubblicazione degli estratti dei certificati e degli attestati nella Gazzetta ufficiale non aumenta considerevolmente la trasparenza in questo campo, essendo già garantita in modo sufficiente con altri mezzi; che pertanto essa non è indispensabile e può essere abolita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

Le seguenti direttive sono modificate come segue:

1) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

<sup>(1)</sup> GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190 e C 309 del 5. 12. 1988.

<sup>(2)</sup> GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 7.

membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/355/CEE <sup>(4)</sup>:

Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

2) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE <sup>(6)</sup>:

Nell'allegato I il punto 4.1 è soppresso e nel punto 4.3 il riferimento al punto 4.1 è soppresso.

3) Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione <sup>(7)</sup>, modificata dalla direttiva 84/47/CEE <sup>(8)</sup>:

L'articolo 6, paragrafo 2 è soppresso e nell'articolo 7, paragrafo 1 il riferimento all'articolo 6 è soppresso.

4) Direttiva 84/528/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione <sup>(9)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE:

Nell'allegato I il punto 5.1 è soppresso e nel punto 5.3 il riferimento al punto 5.1 è soppresso.

5) Direttiva 84/530/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi <sup>(10)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE:

<sup>(3)</sup> GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153.

<sup>(6)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.

<sup>(7)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72.

<sup>(10)</sup> GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 95.